

**La mancata specificità della valutazione dei rischi in materia di sicurezza nel Documento di Valutazione dei Rischi impedisce un'adeguata politica antinfortunistica configurando un'omissione colposa delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Commento a Cass. Pen. Sez. IV. n. 18323 del 3.5.2019.**

*di Marco Bernabeo e Simona Salis*

Massima

*“Il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.”*

Commento

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha espresso il citato principio di diritto confermando la condanna del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore attesa, da un lato, la mancata corretta valutazione del rischio all’interno del DVR, redatto ai sensi degli articoli 17, co. 1, lett. a), 28 e 29, co. 5 del d.lgs. 81/2008, dall’altro, l’assenza nella condotta del lavoratore di capacità interruttiva del nesso causale che lega l’omissione datoriale all’evento lesivo.

Con riferimento al primo aspetto, la Suprema Corte ha ancora una volta evidenziato come il documento di valutazione dei rischi debba essere idoneo, in concreto, a sviluppare un’adeguata e corretta politica antinfortunistica all’interno dell’azienda. Del resto, come noto, l’adeguatezza delle misure preventive va misurata in concreto e alla luce dei principi di cui all’art. 2087 c.c. relativi alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica.

Ciò posto, tale circostanza non è verificabile nel momento in cui il documento stesso, redatto all’esito della valutazione dei rischi svolta all’interno dell’azienda ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. a), sia lacunoso ovvero non aggiornato. Nel caso in esame, infatti, è stato rilevato come la valutazione relativa ai prodotti chimici fosse stata effettuata soltanto in relazione al rischio attinente alle malattie professionali e non quale *“possibile causa di incendio a seguito dell’esposizione a fonti di calore ovvero ai residui prodotti da interventi effettuati con cannello a fiamma ossiacetilenica”*. Pertanto il DVR utilizzato non era aggiornato e ciò costituiva una manifesta lacuna sotto il profilo delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, configurandosi così una condotta omissiva in capo al datore di lavoro.

Con riguardo al secondo aspetto analizzato, relativo alla condotta *“incongrua”* del lavoratore, la pronuncia della Corte si allinea e conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la condotta colposa del lavoratore è capace di interrompere il nesso causale soltanto nelle ipotesi in cui si configuri come comportamento *“abnorme”*, collocabile totalmente al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale abnormità è da intendersi, come noto, alla stregua di un fatto assolutamente eccezionale, che esuli del tutto dalla normale prevedibilità e che, certamente, non può caratterizzare *“una condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale”*.

Tale principio si presenta quale diretto corollario dell’ampio obbligo giuridico, nella specie quello di vigilanza, che in materia antinfortunistica, anche in presenza di eventuali deleghe di funzioni rilasciate ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico, caratterizza la posizione di garanzia occupata dal datore di lavoro.

La Corte di Cassazione sostiene, infine, che proprio per la sua rilevanza, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, *“il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica [id. Datore di lavoro] e l’evento lesivo dev’essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell’omissione all’evento concretamente verificatosi”*, confermando, nel caso sottoposto al suo esame, la condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni personali colpose gravi commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ex artt. 590, co. 3, in relazione all’art. 583, co. 1, n. 1, limitatamente al profilo di colpa di cui all’art. 29 d.lgs. 81.2008.